

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 47 (1975)
Heft: 2

Artikel: Giustizia militare : la piccola revisione del Codice Penale Militare (CPM)
Autor: Brivio, R.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-246315>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 19.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Giustizia militare

La piccola revisione del Codice Penale Militare (CPM)

Il 1. febbraio 1975 è entrata in vigore la LF concernente la modificazione del CPM del 4 ottobre 1974.

Vogliamo quindi rendere attenti i lettori della RMSI a queste recenti modifiche proponendo una libera traduzione della comunicazione che l'Uditore in Capo dell'Esercito svizzero, Col brig Lohner, ha trasmesso agli ufficiali della GM il 20 gennaio 1975.

Per ragioni di spazio le presenti note appariranno in diversi fascicoli della RMSI.

A. Premessa

La Legge Federale del 18 marzo 1971 ha recato notevoli modifiche al Codice Penale Svizzero (CPS) per quanto attiene alla parte generale del medesimo (artt. 1-110).

Il legislatore comunque s'è sempre tenuto in obbligo di far concordare il CPS ed il CPM, salvo in quei casi per i quali la natura particolare del CPM non necessitava delle deroghe.

Certamente sarebbe stato facile per il legislatore di concepire, al momento della revisione del CPS nel 1971, anche la modifica simultanea delle disposizioni corrispondenti insite nel CPM.

Ma questi vi rinunciò poiché da tempo si progettava una revisione generale del CP e della LF sull'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale (OGPPM); si prevedeva pertanto di adattare il CPM al CPS nel quadro di questa revisione completa.

Tuttavia le deliberazioni relative a quest'ultima revisione si dilungarono nel tempo più del previsto.

La Commissione di Studio istituita nel 1971 terminò i propri lavori alla fine del 1973 e solo nel dicembre del 1974 presentò al DMF il suo rapporto concernente un avaprogetto di revisione del CPM e dell'OGPPM.

Dal momento poi che la procedura di consultazione, al momento della stesura di queste note, è ancora in corso e che l'esame del progetto da parte delle Camere prenderà ancora del tempo, si rese necessaria la cosiddetta «piccola revisione» onde adattare subito il CPM al CPS relativamente a certe questioni urgenti.

Questa armonizzazione non poté più essere differita in quanto, e soprattutto, perché con la revisione del CPS del 1971, diverse disposizioni di legge della parte generale sono state modificate in favore del delinquente.

Le ulteriori e richieste modifiche saranno trattate più tardi e precisamente nel quadro della revisione globale del CPM.

B. Le modifiche entrate in vigore lo scorso 1. febbraio sono le seguenti:

1. *Relativamente alla parte generale (art. 1 - 60 CPM)*

1.1. *Resoconto veritiero (art. 26a CPM)*

Il CPM non conteneva sinora nessuna norma particolare in favore della stampa. Secondo la giurisprudenza l'autore di un articolo apparso tramite la stampa incorre in una responsabilità penale che non deroga al diritto comune se non nella misura in cui la legge applicabile contenga di per sé delle regole particolari al riguardo (cfr. STMC 7, no. 23).

L'aver introdotto nel CPM, col nuovo art. 26a, la cifra 5 dell'art. 27 CPS apporta al principio ora enunciato un'eccezione nel senso che il resoconto veritiero delle deliberazioni pubbliche di un'autorità non soggiace ad alcuna pena.

1.2. *Abrogazione della privazione dei diritti civili (art. 28 e 29 CPM)*

La pena accessoria della privazione dei diritti civili è ora soppressa sia nel CPM, che nel CPS; ciò comporta una modifica degli art. 28 cpv. 2 e 29 cpv. 2 CPM, nonché l'abrogazione dell'art. 39 CPM (concernente gli effetti di tale privazione) come pure dell'art. 57 CPM (relativo alla reintegrazione nei diritti civili).

1.3. *Liberazione condizionale (art. 31 CPM)*

L'art. 31 CPM è stato sostituito con una normativa corrispondente a quella dell'art. 38 CPS, che contiene delle agevolazioni in favore del liberato come pure dei miglioramenti di redazione della norma.

Notoriamente il ricollocamento nello stabilimento, ai sensi della cifra

4, cpv. 1 dell'articolo in questione, d'ora innanzi potrà essere ordinato solo se il liberato commette un reato per il quale viene condannato senza sospensione condizionale ad una pena privativa della libertà superiore a tre mesi, mentre che in virtù del testo precedente il ricollocamento veniva ordinato dal momento della commissione intenzionale di un crimine o di un delitto durante il periodo di prova. Il cpv. 3 della cifra 4 dell'art. 31 prevede poi espressamente che il carcere sofferto durante la procedura di ricollocamento è computato nella pena residua che dev'essere ancora scontata.

(continua)

I ten R. Brivio